




TRIBUNALE DI TREVISO

Per e-mail
Prot. 1152/2013



All'Ordine degli Avvocati di
TREVISO

E p.c. Al CISIA di
PADOVA

OGGETTO: diffusione PCT.

Faccio seguito alla mia del 16/10/2013 con la quale ho richiesto alla DGSIA l'avvio delle procedure necessarie per adeguarsi al dettato normativo dell'esclusività del deposito telematico di alcuni atti processuali a partire dal 30/06/2014.

Questo Tribunale di Treviso, verificata l'adeguatezza degli strumenti tecnologici di cui è dotato, costituito un gruppo di lavoro composto dal Magistrato Referente per l'informatica, dal Referente amministrativo per l'informatica, dal Referente per il SICID, dal Magistrato referente per il SIECIC, dal Delegato per l'informatica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso e dal Dirigente Amministrativo, completata la fase di formazione per tutti i Giudici del settore civile e per il personale amministrativo delle cancellerie di materie civilistiche, ritiene indifferibile iniziare la fase sperimentale del cosiddetto "doppio binario" dei depositi degli atti processuali civili.

Pertanto, **nel periodo dal 07/01/2014 al 31/01/2014 :**

il deposito di atti di parte, memorie, comparse conclusionali e repliche nel processo civile contenzioso e nel processo del lavoro avverrà sia nel formato cartaceo che telematicamente. Farà fede la data del deposito cartaceo.

A partire dal 01/02/2014 si interrompe il "doppio binario" e tutti i depositi telematici degli atti predetti avranno valore legale.

Successivamente, **nel periodo dal 01/02/2014 al 28/02/2014:**

il deposito degli atti di parte e istanze di vendita nei procedimenti esecutivi e degli atti delle procedure concorsuali, nonché il deposito di atti di parte e memorie nei procedimenti non contenziosi e di volontaria giurisdizione avverrà sia nel formato cartaceo che telematicamente. Farà fede la data del deposito cartaceo.

A partire dal 01/03/2014 si interrompe il cd. "doppio binario" e tutti depositi telematici degli atti predetti avranno valore legale.

Acquisterà valore legale anche il deposito telematico del ricorso per "decreto ingiuntivo".

Si intendono al momento esclusi dal deposito telematico i depositi degli atti di citazione, dei ricorsi di volontaria giurisdizione, delle comparse con domanda riconvenzionale, degli interventi di terzo nei processi civili, delle istanze di fallimento o introduttive di procedure concorsuali, dei ricorsi ex art. 98 L.F.

Treviso, 16/12/2013

Il Presidente del Tribunale

Dott. Aurelio Gatto

Professionista ausiliario del giudice


In questa sezione sono presentate delle schede il cui scopo è quello di fornire un quadro dettagliato ed efficace dei servizi telematici resi disponibili dal Ministero della Giustizia ai professionisti che hanno ricevuto una nomina e che svolgono attività di ausiliari del giudice.

Le schede, organizzate secondo un ideale percorso di navigazione, contengono indicazioni pratiche che permettono di focalizzare l'attenzione su specifici argomenti e questioni di interesse, indirizzando l'utente ad una approfondita e corretta comprensione delle caratteristiche e dei prerequisiti per l'accesso ai servizi telematici.

Alla singola scheda possono essere associati documenti di approfondimento dell'argomento trattato, applicazioni software scaricabili, link ai servizi telematici a cui la scheda fa riferimento e la lista delle Frequently Asked Questions (FAQ) relative all'argomento.

Scheda	Documenti correlati	Applicazioni correlate	FAQ correlate	Servizi correlati
<u>Registro Generale degli Indirizzi Elettronici</u>	<u>Documenti</u> 			
<u>Strumenti per l'accesso all'area riservata del portale e per la consultazione</u>				
<u>Strumenti e prerequisiti per la ricezione delle comunicazioni e delle notificazioni per via telematica</u>				
<u>Strumenti e prerequisiti per il deposito di Atti telematici da parte di avvocati e ausiliari del giudice</u>				
<u>Visibilità nella consultazione delle informazioni e ruoli dell'utente</u>				
<u>Ricezione delle comunicazioni inviate dall'ufficio giudiziario</u>	<u>Documenti</u> 			
<u>Deposito generico di un atto</u>	<u>Documenti</u> 			
<u>Revisione Geografia Giudiziaria e servizi telematici</u>	<u>Documenti</u> 			
<u>In caso di anomalie ed errori</u>				

Flussi di alimentazione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici



In accordo con quanto regolamentato dal DM 44/2011, il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni, ovvero:

1. appartenenti ad un ente pubblico
2. professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
3. ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l'albo al Ministero della Giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l'invio dell'albo deve essere sempre fatto dall'ordine di appartenenza o dall'ente che si difende).

Il ReGIndE non gestisce informazioni già presenti in registri disponibili alle PP.AA., nell'ambito dei quali sono recuperati, ad esempio ai fini di eseguire notifiche ex art. 149 bis c.p.c., gli indirizzi di PEC delle imprese o le CEC-PAC dei cittadini.

In allegato alla presente scheda è riportato lo schema di riepilogo dei flussi che alimentano il RegIndE.

L'inserimento di un soggetto abilitato esterno nel RegIndE avviene a seguito di registrazione secondo le modalità indicate nel provvedimento contenente le specifiche tecniche al DM 44/2011, di seguito sintetizzate.

Registrazione di un soggetto da parte di ordini professionali o ad Enti pubblici

Gli enti pubblici e gli ordini professionali possono procedere alla registrazione dei soggetti abilitati esterni appartenenti all'ordine/ente secondo le modalità descritte nella scheda Registrazione soggetti nel Registro Generale Indirizzi Elettronici da parte di ordini professionali ed enti pubblici.

Per i soggetti abilitati esterni che svolgono il ruolo di 'difensore' è obbligatorio che la registrazione venga eseguita dall'ordine professionale o dall'ente di appartenenza.

Registrazione in proprio di un soggetto

I professionisti ausiliari del giudice non iscritti ad un albo oppure i soggetti il cui ordine di appartenenza non abbia provveduto all'invio di copia dell'albo, ad eccezione degli avvocati, possono registrarsi al RegIndE rivolgendosi ad un Punto di Accesso o utilizzando l'apposita funzionalità disponibile su questo Portale.

In quest'ultimo caso, per accedere al servizio è necessaria l'identificazione c.d. "forte" (art. 6 del provvedimento), tramite token crittografico (esempio: smart card, chiavetta USB,...) contenente un certificato di autenticazione. Il token è rilasciato:

- a. da una pubblica amministrazione centrale o locale. Prende il nome di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta Regionale dei Servizi (CRS);
- b. da un certificatore accreditato al rilascio della firma digitale.

Ad autenticazione avvenuta, fare click sul proprio codice fiscale che compare in alto nella pagina (insieme alla funzione di Logout). Sarà presentata una nuova pagina all'interno della quale completare i propri dati e eseguire il caricamento (upload) del file contenente copia informatica, in formato PDF, della nomina o conferimento dell'incarico da parte del giudice.

Tale file deve essere firmato digitalmente dal soggetto che intende eseguire la registrazione. Qualora il professionista s'isciva ad un albo, oppure pervenga, successivamente all'iscrizione in proprio, copia dell'albo da parte dell'ordine di appartenenza, prevalgono i dati trasmessi dall'ordine: in questo caso viene cancellata la precedente iscrizione e inviato un messaggio PEC di cortesia al professionista.

Il contenuto del ReGIndE è consultabile dai soggetti abilitati esterni tramite funzionalità disponibili sul proprio Punto di Accesso o sull'area riservata di questo Portale.

Il dominio giustizia rende disponibile il servizio di consultazione dello stato del procedimento e dei dati contenuti nei registri di cancelleria, oltreché l'accesso ai documenti in formato elettronico contenuti nel fascicolo informatico.

L'accesso è consentito ai professionisti (avvocati e ausiliari del giudice), ai privati, alle imprese e agli enti; il sistema permette la consultazione in accordo a diversi livelli di visibilità. Per accedere al servizio è necessaria l'identificazione c.d. "forte", tramite token crittografico (esempio: smart card, chiavetta USB,...) contenente un certificato di autenticazione. Il token è rilasciato:

- a. da una pubblica amministrazione centrale o locale. Prende il nome di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta Regionale dei Servizi (CRS);
- b. da un certificatore accreditato al rilascio della firma digitale.

Inoltre, per i professionisti (avvocati e ausiliari del giudice) occorre essere registrati nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.

L'accesso ai servizi di consultazione avviene previa identificazione informatica su di un punto di accesso autorizzato o sul portale dei servizi telematici (vedi Specifiche Tecniche, art. 24, comma 7).

Gli strumenti per la consultazione sono descritti di seguito.

Accesso tramite punto di accesso

L'elenco dei punti di accesso autorizzati è disponibile a questo link.

È possibile utilizzare differenti punti di accesso.

Il punto di accesso rende disponibile i servizi attraverso le proprie pagine o propri strumenti ed è tenuto a fornire adeguati servizi di formazione e assistenza ai propri utenti, anche relativamente ai profili tecnici.

Accesso tramite portale dei servizi telematici

Per accedere alle funzioni di consultazione tramite questo Portale (sezione Servizi), occorre effettuare il login utilizzando il pulsante "Accedi"; verrà richiesta l'autenticazione tramite token crittografico.

Il Ministero non fornisce alcun servizio di assistenza o formazione sui servizi resi disponibili sul portale dei servizi telematici.

Accesso tramite software specifico

È inoltre possibile eseguire la consultazione utilizzando un software esterno appositamente sviluppato (in generale nell'ambito di sistemi gestionali specifici). Anche in questo caso l'autenticazione dell'utente sarà eseguita dal Portale e richiederà il possesso del token crittografico.

Le comunicazioni e le notificazioni per via telematica sono eseguite secondo le regole tecniche di cui al DM 44/2011 e le relative specifiche tecniche definite nel provvedimento del 18 luglio 2011.

Il professionista che intende ricevere comunicazioni o notificazioni via PEC deve:

- essere censito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE);
- essere dotato di casella di PEC, regolarmente censita nel RegIndE;
- essere dotato di certificato di autenticazione (smart card o chiavetta USB) per accedere all'area di download del Portale dei Servizi Telematici.

In accordo con quanto previsto dal D.M. n. 44 del 21 febbraio 2011 e dalle relative specifiche tecniche definite nel provvedimento del 18 luglio 2011, il deposito di un atto per via telematica è eseguito attraverso il sistema della Posta Elettronica Certificata (PEC).

L'atto e i suoi allegati devono essere inviati utilizzando un messaggio di PEC [Deposito atto generico] indirizzato all'ufficio giudiziario (consultabile in Uffici Giudiziari).

Il professionista deve pertanto:

- essere censito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE);
- essere dotato di casella di PEC, regolarmente censita nel RegIndE. Non possono essere utilizzate a tale scopo gli indirizzi di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra cittadino e pubblica amministrazione (CEC-PAC)
- essere dotato di certificato di firma digitale su token crittografico (smart card o chiavetta USB);
- disporre di un apposito software per la creazione della busta telematica, secondo le specifiche tecniche definite nel provvedimento del 18 luglio 2011; a questo riguardo si precisa che questi software sono disponibili sul mercato, avendo da tempo questo Ministero fornito alle software house tutte le specifiche. il Ministero non fornisce software per questa funzione.

La consultazione dello stato del procedimento, dei dati contenuti nei registri di cancelleria e dei documenti in formato elettronico che costituiscono il fascicolo informatico è strettamente legata al ruolo che il soggetto svolge nell'ambito del procedimento (avvocato, consulente, delegato, parte, ecc). I profili di accesso, inoltre, sono definiti sulla base del ruolo con il quale il soggetto è registrato nel Registro Generale degli indirizzi Elettronici (RegIndE).

I registri di cancelleria a cui è possibile accedere sono i seguenti:

- Contenzioso Civile
- Diritto del Lavoro
- Procedure Concorsuali
- Esecuzioni Mobiliari
- Esecuzioni Immobiliari
- Procedimenti civili presso l'ufficio del Giudice di Pace

Nelle tabelle seguenti sono schematizzati i criteri di accesso alle informazioni.

Si comunica che al momento **non sono** disponibili le consultazioni con il ruolo Parte.

Esecuzioni mobiliari ed immobiliari

Ruolo di registrazione nel RegIndE	Ruolo con il quale si può eseguire la consultazione	Informazioni accessibili
Avvocato	Avvocato	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali il soggetto risulta difensore di una delle parti
	Delegato	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali il soggetto è nominato delegato
	Parte	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali il soggetto è parte in causa
Avvocato Ente Pubblico	Avvocato	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali il soggetto risulta difensore di una delle parti
	Ente-parte	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali l'Ente risulta parte in causa
	Parte	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali il soggetto stesso è parte in causa
Funzionario Ente Pubblico	Ente-parte	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali l'Ente risulta parte in causa
	Parte	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali il soggetto è parte in causa
Professionista ausiliario giudice	CTU	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti per i quali il soggetto ha ricevuto una nomina come consulente tecnico di ufficio
	Delegato	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali il soggetto è nominato delegato
	Parte	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali il soggetto è parte in causa
Soggetto non in RegIndE	Parte	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali il soggetto è parte in causa
Soggetto interno al dominio		

Giustizia (registrato in Active Directory Nazionale)	Parte	• Procedimenti nei quali il soggetto è parte in causa
--	-------	---

Procedure Fallimenti

Ruolo di registrazione nel RegIndE	Ruolo con il quale si può eseguire la consultazione	Informazioni accessibili
Avvocato	Avvocato	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali il soggetto risulta difensore di una delle parti • Procedimenti per i quali il soggetto ha ricevuto una nomina come consulente tecnico di ufficio
	Curatore	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali il soggetto è nominato curatore o commissario
	Commissario	
	Parte	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali il soggetto stesso è parte in causa
Avvocato Ente Pubblico	Avvocato	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali il soggetto risulta difensore di una delle parti
	Ente-parte	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali l'Ente risulta parte in causa
	Parte	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali il soggetto è parte in causa
Funzionario Ente Pubblico	Ente-parte	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali l'Ente risulta parte in causa
	Parte	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali il soggetto è parte in causa
Professionista ausiliario giudice	CTU	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti per i quali il soggetto ha ricevuto una nomina come consulente tecnico di ufficio
	Curatore	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali il soggetto è nominato curatore o commissario
	Commissario	
	Parte	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali il soggetto è parte in causa
Soggetto non in RegIndE	Parte	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali il soggetto è parte in causa
Soggetto interno al dominio Giustizia (registrato in Active Directory Nazionale)	Parte	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali il soggetto è parte in causa

Contenzioso ordinario e Lavoro per procedimenti presso i Tribunali o la Corte di Appello

Procedimenti civili presso il Giudice di Pace

Ruolo di registrazione nel	Ruolo con il quale si
----------------------------	-----------------------

RegIndE	può eseguire la consultazione	Informazioni accessibili
Avvocato	Avvocato	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali il soggetto risulta difensore di una delle parti
	CTU	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti per i quali il soggetto ha ricevuto una nomina come consulente tecnico di ufficio
	Parte	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali il soggetto è parte in causa
Avvocato Ente Pubblico	Avvocato	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali il soggetto risulta difensore di una delle parti
	Ente-parte	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali l'Ente risulta parte in causa
	Parte	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali il soggetto è parte in causa
Funzionario Ente Pubblico	Ente-parte	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali l'Ente risulta parte in causa
	Parte	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali il soggetto è parte in causa
Professionista ausiliario giudice	CTU	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti per i quali il soggetto ha ricevuto una nomina come consulente tecnico di ufficio
	Parte	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali il soggetto è parte in causa
Soggetto non in RegIndE	Parte	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali il soggetto è parte in causa
Soggetto interno al dominio Giustizia (registrato in Active Directory Nazionale)	Parte	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti nei quali il soggetto è parte in causa